

Deliberazione n. 164

Adottata dal Commissario Straordinario in data 10.02.2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA L'ARNAS - G. BROTZU E LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE, PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI TECNICO – SANITARI CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DI INFERMITA' CONTRATTE DAI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

PDEL/2021/112

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 10.02.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell' ARNAS "G. Brotzu"

SI X NO

*Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne*

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

**PREMESSO** che la Direzione Generale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione finalizzata alla costituzione di un nuovo Collegio medico per l'effettuazione delle visite per il riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio dei dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna.

**CONSIDERATO** che questa Azienda, annovera, tra i propri dipendenti le professionalità richieste.

**RITENUTO** pertanto di dover stipulare la convenzione in oggetto..

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

*Per i motivi esposti in premessa:*

## **DELIBERA**

1. Di stipulare la convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, finalizzata alla costituzione



di un Collegio medico per l'effettuazione degli accertamenti tecnico – sanitari concernenti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità contratte dai dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, al Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e alla direzione Medica P.O. San Michele.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

## CONVENZIONE

Per la costituzione del Collegio medico per l'effettuazione delle visite tecnico-sanitarie concernenti l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità contratte dai dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna.

Il giorno 26 gennaio 2021

### TRA

La Regione Autonoma della Sardegna, codice fiscale 80002870923, di seguito denominata Regione, rappresentata dal direttore del Servizio Previdenza della Direzione Generale del Personale e riforma della Regione dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, dott.ssa Maria Ledda, domiciliata per la carica in Cagliari, Viale Trieste n. 190

### E

L'Azienda di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu, codice fiscale 023115520920 di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Commissario Straordinario Paolo Cannas, domiciliato per la carica in Cagliari, Piazzale A. Ricchi n. 1

### PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 30 Novembre 1988 n. 201, concernente il regolamento di esecuzione dell'art. 7 della Legge Regionale 25 giugno 1984 n. 33, per gli accertamenti tecnico sanitari inerenti al riconoscimento della

- dipendenza da causa di servizio di infermità contratte dai propri dipendenti, la Regione deve procedere alla nomina di un Collegio medico per la cui costituzione può avvalersi dell'opera dell'Ospedale militare, delle Cliniche universitarie, ovvero delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
- l'art. 3, comma 8, della L.R. 15 marzo 2012 n. 6 ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011), che dispone l'abrogazione degli *"istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per cause di servizio, dell'equo indennizzo ..."*;
  - l'art. 12, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2015 n. 35 ha fornito un'interpretazione del succitato art. 3, comma 8, della L.R. n. 6/2012 stabilendo che l'abrogazione dei suddetti istituti non opera nei confronti *"del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile ..., per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico"*;
  - L'Azienda ARNAS G. Brotzu di Cagliari acconsente alla designazione dei componenti del Collegio tra il proprio personale medico, nonché all'utilizzazione del personale e delle strutture necessarie sia per l'attività del Collegio medico stesso, che per l'effettuazione degli accertamenti strumentali e di laboratorio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Regione procederà a costituire, per un quinquennio, il Collegio medico previsto dall'art. 2 del D.P.G.R. 30 novembre 1988 n. 201 composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti che intervengono in caso di assenza temporanea dei titolari, individuati dall'Azienda ARNAS G. Brotzu tra il personale medico in servizio presso l'Azienda medesima. In caso di cessazione dall'incarico di uno dei membri effettivi o supplenti, l'Azienda ARNAS G. Brotzu provvede ad informare prontamente la Regione indicando altresì il nominativo del nuovo titolare e/o supplente ai fini della ricostituzione del Collegio.

Sia tra i membri effettivi che tra i supplenti del Collegio dovrà essere scelto uno specialista in ortopedia.

Il Collegio medico ha il compito di:

- a) Effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere il proprio motivato parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio di infermità contratte dai dipendenti regionali verificando altresì preliminarmente, nei casi espressamente richiesti dalla Regione, l'ammissibilità e tempestività dell'istanza, nonché determinare la categoria di menomazione dell'integrità fisica per la liquidazione dell'equo indennizzo, secondo quanto previsto dagli artt. 2, 5 e 7 del D.P.G.R. 30 novembre 1988 n. 201, tenendo conto che ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2015 n. 35 le disposizioni in questione possono trovare applicazione limitatamente al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e della Direzione generale della protezione civile e comunque esclusivamente per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico;
- b) laddove il dipendente dovesse essere impossibilitato allo spostamento a causa dell'infermità stessa, provvedere agli accertamenti sanitari fuori sede presso il presidio ospedaliero pubblico più vicino al domicilio del dipendente

- ovvero al luogo ove il dipendente trovasi ricoverato (art. 2, commi 6 e 7, del D.P.G.R. n. 201/1988);
- c) esprimere il proprio motivato parere di cui al punto a), attraverso il solo esame degli atti, in caso di decesso del dipendente (art. 2 comma 8 e art. 5 comma 3 del D.P.G.R. n. 201/1988);
  - d) prestare la propria consulenza, sulla base del solo esame degli atti, negli ulteriori casi in cui ciò si renda necessario, nonché in ordine ad altri quesiti di carattere tecnico sanitario inerenti alla procedura oggetto della presente convenzione;
  - e) laddove l'Amministrazione non possa valutare autonomamente, prestare la propria consulenza sull'effettiva necessità delle terapie inerenti le infermità già dichiarate dipendenti da causa di servizio e per le quali i dipendenti facciano richiesta di rimborso delle relative spese (art. 10, comma 2, del D.P.G.R. n. 201/1988).

Relativamente al punto b), tenuto conto della specifica esigenza manifestata dall'Azienda al fine di conferire validità collegiale agli accertamenti sanitari, si concorda sulla possibilità che gli accertamenti stessi vengano effettuati mediante due membri delegati dal Collegio.

## ART. 2

Le visite medico-collegiali si svolgeranno presso l'Azienda, che si impegna a mettere a disposizione della Regione il personale, i locali, gli ambulatori, le attrezzature e le apparecchiature necessarie per le attività del Collegio medico. L'attività di collaborazione sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 66/2003 in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana, fatte comunque salve le esigenze prioritarie dell'ARNAS G. Brotzu.

### ART. 3

Il Collegio si riunirà almeno una volta nella 1<sup>a</sup> decade di ciascun bimestre e, eccezionalmente nel caso in cui si verificano sopravvenute necessità, a richiesta della Regione. Per ciascuna sessione potranno essere effettuate più sedute.

In ciascuna seduta si dovrà procedere alla convocazione di almeno 4 dipendenti da sottoporre a visita, salvo derogare a tale limite minimo laddove entro il termine previsto nel comma precedente vi sia un numero inferiore di richieste o comunque su espressa autorizzazione della Regione.

Ove per motivi oggettivi le visite tecnico-sanitarie non potessero aver luogo secondo le scadenze temporali previste dal comma 1, queste dovranno essere effettuate prima della sessione immediatamente successiva.

Per gli accertamenti sanitari di cui al punto e) del precedente art. 1, il Collegio medico si impegna ad esprimere e notificare all'Amministrazione il proprio parere entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione.

La Direzione Sanitaria dell'Azienda provvederà a comunicare alla Regione l'elenco dei dipendenti da sottoporre a visita, indicando per ciascun nominativo il giorno, l'ora ed il luogo ove l'interessato dovrà presentarsi, nonché ogni ulteriore notizia utile per il miglior disbrigo della pratica.

Tali comunicazioni dovranno pervenire all'Amministrazione regionale almeno 15 giorni prima dell'effettuazione della visita.

### ART. 4

Nei casi in cui, in base all'infermità lamentata dal lavoratore, dovesse essere necessario consultare medici specialisti di branche ulteriori rispetto a quelle già rappresentate internamente al Collegio, secondo le richieste formulate dallo

stesso, il medico dovrà essere indicato dal Presidente del Collegio tra gli specialisti della struttura.

Gli esami di radiologia e di laboratorio e tutti gli altri accertamenti diagnostici e strumentali che dovessero essere necessari per la formulazione dei giudizi di competenza del Collegio medico avranno luogo mediante utilizzo del personale e delle strutture dell'Azienda.

Qualora necessario, in relazione allo stato dell'infermo, per l'effettuazione della visita il Collegio potrà avvalersi della collaborazione del personale infermieristico in servizio presso l'Azienda stessa.

#### ART. 5

Per ciascuna visita collegiale verrà redatto un apposito verbale secondo le disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. 30 novembre 1988, n. 201.

Il verbale dovrà indicare in modo chiaro ed inequivocabile la rispondenza tra l'infermità/lesione richiesta e quella accertata nel giudizio diagnostico, la data di conoscibilità dell'infermità/lesione e quale/i tra la/le infermità accertate possano essere riconosciute o meno dipendenti da causa di servizio.

In caso di infermità non giudicate dipendenti da causa di servizio dovrà esserne data analitica motivazione nel verbale.

L'attività di segreteria del Collegio medico verrà svolto a cura della Direzione Sanitaria dell'Azienda con proprio personale.

Al termine di ogni sessione delle sedute del Collegio, ed entro 45 giorni, la Direzione Sanitaria dell'Azienda invierà alla Regione i verbali di visita medica relativi a ciascun dipendente visitato, unitamente ad una distinta delle singole prestazioni effettuate e dei corrispettivi determinati sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 6. Nel caso in cui l'infermità riscontrata costituisca impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio, dovrà



esserne data immediata comunicazione alla Regione per l'avvio dei procedimenti di propria competenza a tutela della salute del dipendente interessato.

Dovrà altresì essere fornito l'elenco dei dipendenti convocati che non si sono presentati per la visita medico-collegiale. Tali dipendenti potranno essere inseriti nella sessione di visite successiva, su richiesta della Regione.

#### ART. 6

I corrispettivi dovuti per le prestazioni previste dalla presente convenzione sono determinati come segue:

1. Parere medico legale in ordine alla dipendenza da causa di servizio e alla categoria di menomazione dell'integrità fisica per la liquidazione dell'equo indennizzo di cui al punto a) dell'art. 1: € 300,00 (per la Commissione relativamente a ogni pratica).
2. Unitamente al compenso di cui al punto 1 per il parere medico legale espresso dalla Commissione, per ciascun componente delegato all'effettuazione degli accertamenti sanitari effettuati fuori sede di cui al punto b) dell'art. 1: € 100,00 oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute quantificato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di missioni per i dipendenti regionali con la qualifica di Dirigente.
3. Parere medico legale in ordine alla dipendenza da causa di servizio e alla categoria di menomazione dell'integrità fisica per la liquidazione dell'equo indennizzo attraverso il solo esame degli atti, in caso di decesso del dipendente di cui al punto c) dell'art. 1: € 300,00.
4. Consulenza, sulla base del solo esame degli atti, negli ulteriori casi in cui ciò si renda necessario, nonché in ordine ad altri quesiti di carattere tecnico sanitario inerenti alla procedura di cui al punto d) dell'art. 1: € 300,00.

5. Consulenza sull'effettiva necessità delle terapie inerenti le infermità già dichiarate dipendenti da causa di servizio e per le quali i dipendenti fanno richiesta di rimborso di cui al punto e) dell'art. 1: € 150,00.
6. Consulenza specialistica di branche ulteriori rispetto a quelle già rappresentate internamente al collegio € 100,00.
7. collaborazione infermieristica per la visita medico-collegiale di cui al precedente art. 4: € 30,00;
8. per l'attività di segreteria relativamente a ciascuna pratica svolta verrà corrisposta la somma di € 30,00.

Per gli esami strumentali e di laboratorio verranno applicate le tariffe previste con Delibera della Giunta Regionale n. 19/6 del 28 aprile 1998 e successive modificazioni concernente il "nomenclatore tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale".

I corrispettivi pattuiti saranno versati all'Azienda entro 60 giorni dalla ricezione da parte della Regione della prescritta documentazione contabile.

Qualora il verbale, nella sua versione definitiva, pervenga successivamente al termine dei 45 giorni stabiliti nel precedente art. 5, il relativo corrispettivo sarà decurtato di € 5 per ogni giorno di ritardo.

L'Azienda provvederà ad attribuire il compenso ai propri dipendenti nella misura spettante secondo quanto stabilito dalla presente convenzione e come previsto dall'art. 27 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione in ordine alle attività del Collegio medico, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel D.P.G.R. 30 novembre 1988, n. 201.

#### ART. 7

La presente convenzione, in base alla specifica esigenza rappresentata dall'Azienda ARNAS G. Brotzu è efficace dal 1° marzo 2021 fino al 28 febbraio

2026, salvo ulteriori restrizioni per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza da COVID-19.

La presente convenzione è redatta su 9 pagine e fino a qui della presente.

È letta, approvata e sottoscritta in forma digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

PER LA REGIONE  
AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA

Il Direttore del Servizio  
Previdenza

PER L'AZIENDA DI  
RILEVANZA NAZIONALE  
ED ALTA  
SPECIALIZZAZIONE  
ARNAS G. BROTZU

Il Commissario Straordinario